

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 7 - 21

Trento, 4 febbraio 2021

**Verifica della correttezza retributiva negli appalti pubblici di interesse provinciale –
Pubblicato il regolamento.**

Comunichiamo che sul B.U.R. della Regione T.A.A. n. 5 di data odierna è stato pubblicato il **D.P.P. 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg** recante **“Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 33 della L.P. n. 2/2016 e modificazioni connesse del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012”**.

Il Regolamento in questione introduce una **nuova modalità** per la verifica da parte delle stazioni appaltanti della **correttezza retributiva**, modalità che andrà a sostituirsi al meccanismo sinora applicato che prevedeva il rilascio di apposite “liberatorie” da parte del Servizio lavoro della PAT a fine appalto. Il Servizio lavoro continuerà comunque la propria attività di verifica sulla correttezza retributiva con modalità a campione e tramite le ispezioni sui cantieri.

Ricordiamo che con il termine **“correttezza retributiva”** si intende la **corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) e quanto effettivamente versato** dall'impresa ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto.

- ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE (art. 6 del D.P.P. n. 2-36/Leg/2021)

Le nuove regole non sono di immediata applicazione. Esse si applicheranno **agli appalti indetti a partire dal 1° maggio 2021**. Il regolamento prevede tuttavia la possibilità, per l'impresa che volesse applicare fin da subito le nuove regole, di farne richiesta alla stazione appaltante.

- DICHIARAZIONI DI CORRENTEZZA (art. 2 del D.P.P. n. 2-36/Leg/2021).

Ai fini del pagamento dei S.A.L. e del saldo finale, l'appaltatore e i subappaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la correttezza retributiva (come sopra definita). La dichiarazione dovrà contenere anche **l'elenco dei lavoratori impiegati in cantiere e i relativi mesi di impiego**.



Essa dovrà inoltre riferirsi al **periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data per cui la dichiarazione stessa è resa.**

In alternativa alla semplice autodichiarazione di cui sopra l'impresa potrà presentare:

- una dichiarazione di aver sottoscritto un **accordo di rateazione stipulato in sede protetta**, relativo ai lavoratori impiegati nello specifico cantiere;
- una dichiarazione sul possesso **dell'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro** (ASSE.CO) rilasciata da un consulente del lavoro.

L'amministrazione appaltante **sospenderà il pagamento spettante all'operatore economico interessato fino all'acquisizione delle dichiarazioni** di cui sopra.

Per chiarire meglio questo ultimo concetto tramite un esempio, se il subappaltatore ritarderà o ometterà la presentazione della dichiarazione, l'amministrazione dovrà comunque procedere al pagamento dell'appaltatore principale, se questi ha presentato la dichiarazione di correttezza.

- CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI DI CORRENTEZZA (art. 3 del D.P.P. n. 2-36/Leg/2021).

Il controllo sulle dichiarazioni di correttezza **verrà svolto dalle singole amministrazioni appaltanti a campione con cadenza almeno trimestrale ma, nel caso di controllo finalizzato al pagamento dei S.A.L., non sarà effettuato nei seguenti casi:**

- a) impresa **già sottoposta a controllo** da parte della **stessa amministrazione committente** (anche con riferimento ad altri appalti) **con esito regolare nei 12 mesi precedenti** la data del campionamento;
- b) impresa già sottoposta a **verifica della regolarità retributiva o della correttezza nei 12 mesi precedenti** la data del campionamento da parte di **altre amministrazioni**;
- c) impresa **sottoposta a controllo** da parte della **stessa o di altre amministrazioni alla data del campionamento.**

Per quanto riguarda invece il pagamento del **saldo finale**, il **controllo è sempre effettuato** e il **pagamento resta sospeso fino all'esito del controllo** tranne nel caso in cui, nei **12 mesi precedenti la data di presentazione della dichiarazione**, si siano verificate le **condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).**

- VERIFICA DI NON CORRENTEZZA (art. 3 comma 5 del D.P.P. n. 2-36/Leg/2021).

In caso di verifica di **non correttezza**, il **controllo** stesso verrà **esteso a tutti i lavoratori per tutti i mesi di impiego nel cantiere** e verrà **sospeso il pagamento spettante all'operatore economico per un importo pari alle inadempienze accertate.** L'importo

trattenuto verrà **svincolato a dimostrazione di avvenuta regolarizzazione**. Dell'accertata irregolarità **l'amministrazione dovrà dare notizia al Servizio Lavoro della PAT.**

* * *

Nel ricordare che i nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria, considerata anche la complessità della materia, rinviando per i maggiori contenuti al testo dell'allegato regolamento e porgiamo con l'occasione i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbani

Allegati: D.P.P. 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg